

COMUNE DI SILIQUA
Provincia di Cagliari

11.7.08

10.8.08

11.08-08

Sarai

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI
(Art. 3, comma 56, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 107 DEL 30.06.2008 E COSTITUENTE
ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER L'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E
DEI SERVIZI



IL SINDACO

ART. 1 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, ai sensi degli artt. 48, comma 3, 89 e 110, comma 6, del T.U.EE.LL. Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, disciplina l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione di incarichi di collaborazione, di consulenza, di studio e di ricerca.
2. Il presente regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio con deliberazione n. 26 del 13.06. 2008.

ART. 2 PROGRAMMA ANNUALE

1. Il Consiglio comunale approva, ogni anno, il programma degli incarichi di cui al precedente art. 1, comma 1, affidabili nel corso dell'esercizio di riferimento e nei due esercizi successivi.
2. La delibera consiliare di approvazione del programma indicato al comma precedente costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 del T.U.E.L. n. 267/2001 e s.m.i. e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale secondo le disposizioni degli articoli 165, comma 7, 170, comma 3 e 171, comma 3, del sopra citato T.U.E.L.n. 267/2000 e s.m.i.

ART. 3 LIMITI DI SPESA

1. La spesa massima complessiva annua è calcolata nella misura del 15% della spesa di personale iscritta in bilancio e definita secondo l'art. 1, comma 198, della Legge n.296/2006.
2. Il superamento del limite di spesa ammissibile è consentito solo per esigenze straordinarie ed imprevedibili e previa modifica del Programma di cui al precedente art. 2. Per incarichi urgenti e per i quali è ammesso l'affidamento diretto ai sensi del successivo art. 4, commi 4 e 5, la modifica del Programma può avvenire anche in via cumulativa.

ART. 4 PRESUPPOSTI E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti , evidenziati analiticamente nell'atto di conferimento:
 - a) rispondenza dell'oggetto della prestazione d'opera intellettuale alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento al Comune;
 - b) individuazione di programmi di attività, o progetti specifici per la cui realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
 - c) verifica dell'inesistenza all'interno dell'organizzazione del Comune, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - d) individuazione di prestazioni di natura temporanea e altamente qualificate. A tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste: diplomi di laurea conseguiti secondo l'ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999 ovvero lauree specialistiche ovvero di primo livello conseguite secondo il nuovo ordinamento universitario con master universitario ed, eventualmente, particolari abilitazioni, anche comportante l'iscrizione in albi e/o elenchi;
 - e) determinazione di luogo, oggetto e compenso della collaborazione;



- f) correlazione dell'importo del compenso, adeguatamente motivato, alla effettiva utilità che può derivare all'ente dalla esecuzione della prestazione professionale;
- g) conferimento dell'incarico nel rispetto della procedura comparativa di cui al successivo comma 4 del presente articolo
2. Gli incarichi di collaborazione, sia occasionale sia coordinata e continuativa, di consulenza, di studio e di ricerca vengono conferiti dal Segretario Comunale o dai Responsabili di Settore, nell'ambito dei servizi di loro competenza, sulla base del programma approvato dal Consiglio Comunale, previa certificazione degli stessi di carenza della necessaria professionalità nell'ambito del Comune.
3. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curriculum professionali degli esperti esterni. Il dirigente competente predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune per almeno 10 giorni consecutivi, nel quale sono evidenziati:
- a) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
- b) il termine, non inferiore a 10 giorni consecutivi, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dai relativi "curricula" e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
- c) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati;
- d) le modalità di realizzazione dell'incarico;
- e) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
- f) il compenso complessivo lordo previsto, che deve essere strettamente correlato al valore del risultato che il Comune ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo.
4. Gli incarichi di importo superiore a 206.000 euro al netto dell'Iva, devono essere affidati previa gara di rilevanza comunitaria, quelli compresi tra 20.000 euro, al netto dell'Iva, e 206.000 euro, al netto dell'Iva, previa consultazione di almeno 5 operatori. Per incarichi inferiori a 20.000 euro, al netto dell'Iva, è consentito l'affidamento diretto. In tal caso il Segretario o il Responsabile di Settore, ai fini dell'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico, dovrà, comunque, effettuare delle approfondite valutazioni sull'apprezzamento del curriculum professionale del soggetto cui affidare l'incarico, sull'idoneità dello stesso all'assolvimento dell'incarico, esplicitando nell'atto d'affido le ragioni che giustificano l'affidamento ad un soggetto invece che ad un altro.
5. Gli incarichi possono, inoltre, essere conferiti in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative, con particolare attenzione alla motivazione e con l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente articolo, qualora ricorrano le seguenti situazioni:
- a) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per il Comune, non risulta oggettivamente compatibile con i termini imposti dall'esperimento di procedure di comparative. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili al Comune;
- b) per attività comportanti prestazioni di natura scientifica, artistica o culturale non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazione

ART. 5 PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi di cui al precedente art. 1, comma 1, devono essere pubblicati all'Albo pretorio, sul sito web, nonché inseriti in una banca dati accessibile al pubblico.



ART. 6 CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE E DELLA CORTE DEI CONTI

1. Gli atti di spesa per gli incarichi indicati al precedente art. 1, comma 1, sono sottoposti al preventivo controllo dell'organo di revisione. Quelli di importo superiore a 5.000 euro devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla sezione medesima.

ART. 7 ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:
 - a) le progettazioni, e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs 163/2006, come modificato dal D.Lgs 113/2007 secondo la disposizione contenuta all'art. 1, comma 42, della Legge n. 311/2004;
 - b) le prestazioni di servizi obbligatori per Legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
 - c) la rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno;
 - d) gli incarichi conferiti ex art. 90 del TUEL n. 267/2000 (Uffici di supporto agli Organi di direzione politica) ossia le cosiddette " collaborazioni di staff"



IL SINDACO